

Articolo 9

1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Gli articoli 2, 6, 7 ed 8 del presente regolamento si applicano a decorrere dalla campagna saccarifera 1970/1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

REGOLAMENTO (CEE) N. 2486/69 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1969

che modifica il regolamento (CEE) n. 765/68 per quanto riguarda la voce tariffaria di taluni prodotti dell'industria chimica fabbricati con zuccheri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dai regolamenti (CEE) n. 2463/69 ⁽²⁾ e (CEE) n. 2485/69 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il testo degli allegati del regolamento (CEE) n. 765/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato nell'industria chimica ⁽⁴⁾, differisce, per quanto riguarda taluni prodotti, dalla nomenclatura della

tariffa doganale comune di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo a tale tariffa ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2451/69 ⁽⁶⁾; che per evitare difficoltà d'ordine amministrativo occorre adattare gli allegati stessi alla nomenclatura sopra citata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati del regolamento (CEE) n. 765/68 sono sostituiti dagli allegati del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.

⁽³⁾ Vedi pag. 6 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 311 dell'11. 12. 1969, pag. 1.

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 17.02 D	Sorbosio
29.04 C II	Mannite
29.04 C III	Sorbite
ex 29.10 B	Metilglucosidi
ex 29.14 A o B	Esteri di mannite e di sorbite
ex 29.16 A VIII	Acido glicerico, acido glicolico, acido saccaronico, acido isosaccaronico, acido eptasaccarico, loro sali e loro esteri
ex 29.35 T	Composti anidri di mannite e di sorbite (come ad esempio sorbitani), ad esclusione del maltolo e dell'isomaltolo
ex 29.43 B	Sorbosio, suoi sali e suoi esteri
38.19 R	Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche
ex 38.19 T	Prodotti derivanti dal cracking della sorbite

ALLEGATO II

Elenco dei prodotti

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.16 A IV	Acido citrico, suoi sali e suoi esteri
29.23 D	Ammino-acidi

ALLEGATO III

Elenco dei prodotti

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 15.11 B	Glicerina, altra che greggia
28.17 A	Idrossido di sodio (soda caustica)
ex 28.45 B	Silicati di sodio
ex 29.04 C I	Dioli
29.04 C IV	Altri polialcoli
29.05 A III	Steroli, inositoli
29.15 A I	Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri
ex 29.15 A V	Acido citraconico, acido itaconico, acido succinico, loro sali e loro esteri
29.16 A I	Acido lattico, suoi sali e suoi esteri
29.16 A III	Acido tartarico, suoi sali e suoi esteri
ex 29.16 C III	Acidi cetoglutarico, levulinico, loro sali e loro esteri
ex 29.16 D	Acido glucuronico, acido cetogluconico, loro sali e loro esteri; lattobionati
ex 29.19 A	Lattofosfati
29.35 A	Furfurolo e benzofurano (cumarone)
29.35 B	Alcoli furfurilico e tetraidrofurfurilico
29.35 L	Acidi nucleinici e loro sali
ex 29.35 T	Ossimetil-furfurolo e derivati, lattide, purina, pirimidina, maltolo, isomaltolo, piperidina, piperazina, lottoni dell'acido glucarico, lattoni dell'acido glucuronico
29.39 E	Altri ormoni

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 29.43 B	Levulosio, suoi sali e suoi esteri
29.44 A	Penicilline
ex 32.02	Tannini all'etere
32.05 A	Sostanze coloranti organiche sintetiche
32.05 C	Prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»
32.05 D	Prodotti dei tipi detti «agenti per la sbianca ottica» fissabili su fibra
ex 34.01	Saponi traslucidi
34.02	Prodotti organici tensioattivi;
	preparazioni tensioattive e preparazioni per liscivie, contenenti o non sapone
ex 35.03 B	Colle d'ossa, di pelli, di nervi, di tendini e simili e colle di pesci
ex 38.11 B	Preparazioni organocupriche
ex 38.11 C	Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, rodenticidi, antiparassitari e simili presentati allo stato di preparazioni o in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide, ad esclusione delle preparazioni a base di dibromuro di etilene, contenenti al massimo 70 % in peso di dibromuro di etilene (1,2 — dibromoetano), presentato sotto forma di emulsioni contenenti un prodotto emulsionante nella proporzione dal 3 al 5 % in peso e, come diluente, dello xilene e del petrolio
ex 38.19 T	Agenti di disarmo per calcestruzzo lavato, ritardatore d'indurimento per cementi; agenti emollienti; leganti per anime da fonderia preparati a base di silicato di sodio ed edulcoloranti epoxy; polilattato di calcio; lattogliceride
39.01 C I	Fenoplasti
39.01 C II	Amminoplasti
ex 39.01 C VIII	Polialchilenglicolietere